

**COMUNE DI AMATRICE**  
**(Provincia di Rieti)**

**COPIA**

**Registro Generale n. 749**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI - PERSONALE**

**N. 58 DEL 05-08-2020**

<p><b>OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO E A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO IN DEROGA CAUSA SISMA. DETERMINAZIONI.</b></p>
--

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Viste:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/04/2020 con cui è stato approvato il DUP;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la determinazione n. 78 del 31.12.2018 di costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2018;
- la determinazione n. 141 del 25.09.2020 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 ;

**Premesso che:**

- il Comune di Amatrice ha finora rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Pareggio di Bilancio" e ha finora rispettato il principio di riduzione della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

**Richiamato**

- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies e l'art 8 del CCNL Funzioni Locali del 21/5/2018, che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

**Considerato che in base all'art 67 del nuovo CCNL Funzioni Locali:**

- il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto;
- L'importo di cui al punto precedente è stabilmente incrementato:
  - a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a valere dall'anno 2019;
  - b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

- Il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 1657, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;
- k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies.

#### **Considerato che**

- ai sensi del comma 4 dell'art 67, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- Ai sensi del comma 5, gli enti possono destinare apposite risorse:
  - a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
  - b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

#### **Evidenziato che**

- gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) dell'art 67 nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

#### **Dato atto che**

- l'Amministrazione Comunale in merito alla possibilità di incremento annuale del fondo deve indicare le modalità affinché ciò possa essere effettuato in sede di costituzione del suddetto fondo, soprattutto per ciò che riguarda gli incrementi ai sensi dell'art. 67, commi 4 e 5, del C.C.N.L., sia per la parte fissa che quella variabile, tenendo conto delle nuove indicazioni interpretative Aran e soprattutto dell'art 23, comma 3 del D.lgs 75/2017 in base al quale gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale

Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, come indicate nell'art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004, risultano pertanto essere pari ad € 88.247,00;

**Dato atto** che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 67 comma 1 del CCNL in parola, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio dell'ente;

## **Vista**

la delibera delle Sezioni delle Autonomie della Corte dei Conti n. 6 del 2018 nella quale si specifica che *“Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

la Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali, che in parola, recita *“in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti”*.

## **Preso atto**

della delibera delle Sezioni della Corte dei Conti Puglia Deliberazione n. 99/PAR/2018 nella quale si specifica che: *“...come talvolta confermato anche dalla stessa ARAN, le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, nè sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale è il più volte menzionato art.23 comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”*;

della delibera delle Sezioni della Corte dei Conti Lombardia Deliberazione n. 221/2018/QMIG nella quale si specifica che *“Questa stessa Sezione ritiene di dover ribadire l’orientamento già manifestato in materia. Si richiama, in primo luogo, la deliberazione n. 6/CCN/18 con la quale le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nell’esprimere parere favorevole all’ipotesi del Contratto in esame, hanno dato “atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifica errata corregge all’Ipotesi, in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri «in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti»”, senza formulare sul punto alcuna osservazione critica.”*;

**Considerato che** l'importo totale del fondo delle risorse variabili per l'anno 2020 sarà determinato a seguito dell'indirizzo della Giunta Municipale;

**Vista** la legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015.

**Considerato che** il DL 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio

**Vista** la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

**Tenuto conto** che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2010 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo del 2018;

**Richiamato** l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- i non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015
- i doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

**Visto** l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”*

**Tenuto conto** che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo 2015 e pertanto non vi sono differenze che dovranno generare una riduzione del fondo dell'anno;

**Pertanto:**

- l'importo del fondo di parte stabile 2020 da confrontare con il 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, risulta pari a € **89.463,32**, soggette al limite 2016;

**Vista** la costituzione del fondo di parte stabile per l'anno 2020 che risulta pari a € **94.308,32**;

-

- **VISTO** l'art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 il quale, prevede *che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale;*

- **Atteso che questa amministrazione ha proceduto**, alla luce del Decreto n. V00006 del 13/06/2017 e degli atti propedeutici summenzionati, **all'assunzione**, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di 27 figure professionali tra cat. D e C;

- Visto il decreto legge 135 del 14 dicembre 2018 all'art. 11 rubricato: **“Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”** nel quale si dispone che *“in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 non opera con riferimento : (omissis.....) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23;*

**Richiamato** il D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* (c.d. *“Decreto crescita”*) - è intervenuto ancora una volta sull'ampia tematica della spesa del personale, ed in particolare in tema di assunzioni, sia nei confronti delle regioni a statuto ordinario, sia nei confronti di città metropolitane, province e comuni.

Richiamato l'art.33 comma 2, ultimo periodo che così dispone: *“.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio*

2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

**RICHIAMATO** il D.P.C.M. del 17 marzo 2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, le cui disposizioni, comprese quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020, come previsto dall'art. 1, comma 2, del medesimo D.M.

**Considerato che:**

il fondo per l'anno 2020, aggiornato all'art. 11 del dl 135 del 14/12/2018 è il seguente:

**Preso atto che** risulta indisponibile alla contrattazione una quota di € **43.322,55**, in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati e assegnati (es. indennità di comparto e progressione orizzontale):

Progressioni Economiche Storiche	€ 30.860,55
Indennità di Comparto	€ 12.462,00
<b>TOTALE SOMME INDISPONIBILI</b>	<b>€ 43.322,55</b>

**Visto** il prospetto di costituzione del fondo anno 2020;

**DETERMINA**

per quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, approvando lo schema di costituzione sopra riportato;
2. di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate anno 2020 **dipendenti a tempo indeterminato** risulta quantificato in euro € **94.308,32**;
3. di applicare, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 75/2017 che prevede il “blocco” rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016;
4. di sottrarre dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica, ecc...) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati e saranno erogati in corso d'anno per un importo pari a:

Progressioni Economiche Storiche	€ 30.860,55
Indennità di Comparto	€ 12.462,00
<b>TOTALE SOMME INDISPONIBILI</b>	<b>€ 43.322,55</b>

di dare atto che la somma di euro € 43.322,55 risulta già impegnata nei capitoli di bilancio afferenti i singoli programmi ove risulta stanziata e impegnata anche la somma necessaria al pagamento delle retribuzioni ordinarie;

5. di provvedere con il presente atto a impegnare le restanti somme:

<b>quota progressioni economiche anno 2020</b>	<b>€ 11.392,70</b>
<b>Quota da contrattare (quota restante)</b>	<b>€ 39.593,07</b>

6. di dare atto che il Fondo Risorse Decentrate anno 2020 **dipendenti a tempo determinato** (art. 50 bis della Legge 15 dicembre 2016, n. 229 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) risulta quantificato in euro € 50.000,00 che saranno rimborsati dalla Regione Lazio;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per la predisposizione della relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo 2020 ex art. 40, comma 3, d.lgs 267/2000;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Revisore dei Conti, al fine della prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., precisando espressamente che si darà seguito al medesimo solo dopo aver acquisito la predetta certificazione;
9. di comunicare il presente provvedimento alla Delegazione Trattante di parte pubblica e alla Delegazione Trattante di parte sindacale (R.S.U. e alle OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto) ai sensi dell'articolo 5, comma 21 del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, per l'accordo sulla ripartizione dello stesso;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente al presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di dare infine atto che la spesa del personale anno 2019 ai sensi dell'art. 1 comma 557 della l. 296/2006 risulta contenuta nel valore medio del triennio 2011/2013:

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA  
F.TO

IL CAPO SETTORE  
F.TO Manuela De Alfieri

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Data 05-08-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
F.TO Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 05-11-2020

REG. 1618

È copia conforme al suo originale

Amatrice, \_\_\_\_\_

Manuela De Alfieri